#### N. 04658/2016 REG.PROV.COLL. N. 09775/2015 REG.RIC.



### R E P U B B L I C A I T A L I A N A

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9775 del 2015, proposto da:

Frezza Fabio, Contini Marina, CISL FP Roma Capitale - Rieti, FP CGIL Roma e Lazio, rappresentati e difesi dagli avvocati Augusto Lione, Pasquale Varone e Incoronata Marika Di Biase, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, Lungotevere della Vittoria, 9;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Sportelli, domiciliata presso l'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento (parziale)

del piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2015 – 2016 – 2017 approvato con delibera n. 171 del 25 maggio 2015 e dei provvedimenti attuativi della stessa nelle parti in cui determinano le misure preventive della corruzione per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale;

di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

Con deliberazione di Giunta capitolina n. 11 del 30 gennaio 2015, Roma Capitale ha adottato il piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2016-2017, la cui prima rimodulazione è stata approvata con deliberazione della stessa Giunta n. 171 del 25 maggio 2015.

I ricorrenti sostengono che le disposizioni del PTCP (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) introdotto che la deliberazione giuntale n. 171 del 25 maggio 2015 sono lesive delle loro posizioni giuridiche in quanto:

- non prevedono alcuna informativa circa la rotazione del personale alle organizzazioni sindacali rappresentative;
- escludono che per la rotazione sul piano territoriale dei dirigenti sindacali debba essere richiesto il nulla osta dei sindacati previsto dall'art. 22 dello Statuto dei lavoratori;
- discriminano gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale capitolino rispetto al restante personale in quanto presuppongono, senza valida motivazione, che tutte le aree nelle quali esso si articola, e dove detti appartenenti operano, siano ad elevato rischio corruzione;
- discriminano ulteriormente tale personale del Corpo di Polizia perché per lo

stesso prevedono sia un potere discrezionale, da esercitarsi senza alcuna motivazione in tema di rotazione, del Comandante Generale sia l'assoggettamento ad una soggettivamente onerosa (e non funzionale, sul piano oggettivo, per il Comune) rotazione su base territoriale (in luogo di quella negli Uffici di appartenenza);

- non prevedono per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale l'abbinamento alla rotazione territoriale di una adeguata formazione anticorruzione.

I motivi di impugnativa dedotti sono i seguenti:

Eccesso di potere sotto il profilo dell'erroneo presupposto di fatto, della contraddittorietà, dell'illogicità manifesta, dello sviamento di potere e dell'attribuzione al Comandante Generale del Corpo Locale di Polizia Capitolina di poteri illimitati in tema di rotazione territoriale degli appartenenti al Corpo, incompatibile con le sue competenze.

Premesso che dalle norme regolamentari del Comune di Roma si evincerebbe la natura di autonoma unità organizzativa di ciascun gruppo municipale della Polizia Locale Capitolina, le disposizioni della delibera consiliare capitolina n. 171 del 15 maggio 2015 sarebbero in contrasto con il paragrafo 4.1 della stessa delibera che attribuisce non già al Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale ma al Responsabile della Prevenzione della Corruzione il compito di definire i criteri per la rotazione degli incarichi.

Lo spostamento del personale ad altri uffici della stessa unità organizzativa di appartenenza, senza spostamenti territoriali, ridurrebbe il rischio di corruzione e nel contempo non imporrebbe gravosi sacrifici, irrazionali ed illogici, al personale cui lo spostamento territoriale crea disagi.

Le disposizioni della delibera consiliare n. 171 del 2015 sarebbero irrazionali ed illogiche e presupporrebbero la valutazione di una generalizzata esposizione del personale del Corpo di Polizia Locale, a qualsiasi area appartenga, al rischio di corruzione.

Violazione di legge con riferimento all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001. Le determinazioni relative alla rotazione degli incarichi quale misura di prevenzione della corruzione contenute nella delibera consiliare n. 171 del 2015 sarebbero state adottate senza l'informativa ai Sindacati prescritta dalla legge.

Violazione di legge con riferimento all'art. 22 della legge n. 300 del 1970.

Roma Capitale avrebbe sancito il principio che i diritti sindacali debbano essere sacrificati alle esigenze di prevenzione degli illeciti dalla corruzione ed avrebbe eliminato il nulla osta previsto per i dirigenti delle rappresentanze sindacali dall'art. 22 l. n. 300 del 1970.

Violazione di legge con riferimento all'art. 1, commi 8, 9, 10 e 11 della legge n. 190 del 2012.

La delibera consiliare n. 171 del 2015 avrebbe previsto per il personale del Corpo di Polizia Locale l'attuazione di un generalizzato programma di rotazione del personale senza prevedere che detto personale partecipi ad un corso di formazione.

Lo spostamento sulla base del tempo di assegnazione territoriale e non già del tempo di permanenza nell'area a rischio di corruzione non assolverebbe al compito di prevenire la corruzione in quanto, operando negli stessi ambiti funzionali, sia pure in territorio diverso, il dipendente sarebbe sempre esposto allo stesso rischio di corruzione.

Eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e per carenza di istruttoria.

La previsione di una generalizzata rotazione territoriale del personale del Corpo di Polizia Locale e l'adozione del solo criterio territoriale per la rotazione in luogo di quello funzionale arrecherebbero al personale un indubbio disagio e determinerebbero, di conseguenza, gravi perdite di efficienza dell'attività del personale del Corpo violando il principio di buon

N. 09775/2015 REG.RIC.

andamento della pubblica amministrazione.

Roma Capitale ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza pubblica del 9 marzo 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.

## **DIRITTO**

1. Il Collegio rileva che l'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (2016 – 2017 – 2018) di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta capitolina n. 5 del 29 gennaio 2016, medio tempore intervenuta, non determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La valutazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, infatti, deve essere accertata obiettivamente e con il dovuto rigore al fine di evitare che la conseguente dichiarazione di improcedibilità si risolva in una elusione dell'obbligo di pronunciare sulla fondatezza della domanda proposta (Cons. Stato, V, 19 giugno 2013, n. 3343).

L'interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che può derivare alla parte ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa.

In primo luogo, non può escludersi che, in applicazione dei criteri di rotazione contenuti negli atti in questa sede impugnati, l'amministrazione abbia già proceduto ad una nuova assegnazione per tutti o parte dei dipendenti, per cui l'eventuale accoglimento dell'azione di annullamento potrebbe comunque portare ad un'utilità per la parte ricorrente sebbene sia stato nelle more adottato il nuovo piano triennale.

Peraltro, al di là dell'eventuale annullamento degli atti impugnati, l'interesse sostanziale dedotto in giudizio dalla parte ricorrente può ritenersi costituito,

trattandosi di provvedimenti il cui contenuto precettivo è reiterabile, anche dall'esigenza di evitare che atti di analogo contenuto siano posti in essere in futuro - atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, legge n. 190 del 2012 l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno - e tale specifico interesse è connesso alla c.d. efficacia conformativa della sentenza, efficacia che, in caso di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso e, quindi, di sentenza in rito, non potrebbe mai venire in essere (cfr. sull'argomento Tar Lazio, Roma, Prima, 13 febbraio 2012, n. 1432).

Pertanto, tenuto conto che l'utilità perseguita dalla parte ricorrente con l'eventuale accoglimento del ricorso può essere individuata non solo nell'annullamento degli atti impugnati, ma anche nell'efficacia conformativa del successivo esercizio del potere pubblico - quantomeno, essendo già stato adottato il piano del gennaio 2016, per il potere amministrativo da esercitare negli anni successivi - non sussiste dubbio che la sentenza resa in ordine alla presente controversia possa essere idonea ad attribuire tale utilità, così come non sussiste dubbio che la stessa amministrazione resistente, per quanto possa rilevare in una giurisdizione che comunque resta di diritto soggettivo a tutela di posizioni giuridiche individuali, ha certamente interesse all'accertamento giurisdizionale delle questioni proposte al fine di orientare correttamente la propria successiva attività.

- 2. Nel merito, il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.
- 2.1 I ricorrenti hanno sostenuto che le disposizioni della delibera consiliare capitolina n. 171 del 15 maggio 2015 sarebbero in contrasto con il paragrafo 4.1 della stessa delibera che attribuisce non già al Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale ma al Responsabile della Prevenzione della

Corruzione il compito di definire i criteri per la rotazione degli incarichi.

La censura non è persuasiva.

L'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012 ha previsto che ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione; negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva altra diversa e motivata determinazione.

Il comma 9 dispone che il piano risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art.16, comma 1, lett. a bis), del d.lgs. n. 165 del 2001;
- prevedere, per le attività individuate ai sensi della lett. a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque generare, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

7 di 16

- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il responsabile della prevenzione della corruzione provvede, ai sensi del successivo comma 10, anche:

- alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazione delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.

Il punto 4.1 del piano della prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017, approvato con deliberazione di Giunta capitolina n. 171 del 2015, attribuisce al responsabile della prevenzione della corruzione i compiti e le responsabilità stabiliti dalla legge e dal piano e, in particolare, al n. 8 del terzo comma prevede che "definisce i criteri per la rotazione degli incarichi nell'ambito delle attività particolarmente esposte al rischio di corruzione e ne verifica la conforme attuazione rispetto ai suddetti criteri".

Il successivo punto 7.2.2 del piano – premesso che il Corpo di Polizia Locale è una struttura organizzativa articolata in un Comando generale ed in Gruppi territoriali secondo quanto disposto dal Regolamento del Corpo, dal Regolamento sull'Ordinamento professionale e dai conseguenti provvedimenti di organizzazione adottati dal Comandante Generale la cui attività, funzionalmente normata da leggi speciali e regolamenti, si esplica in modo trasversale rispetto a quella dei Municipi ed in larga misura a quella dei

N. 09775/2015 REG.RIC.

Dipartimenti dell'Amministrazione capitolina – ha stabilito, tra l'altro, che "in ragione dell'eterogeneità delle funzioni svolte nonché delle specifiche esigenze organizzative del Corpo di Polizia Locale, l'attuazione della rotazione del personale nonché la sua pianificazione è affidata alle direttive del Comandante Generale che, nel rispetto dei criteri previsti dal PTPC ed in qualità di referente del RPC, ne fissa le modalità di attuazione e le priorità operative". Pertanto, già da questa prima lettura, emerge che le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e del Comandante del Corpo della Polizia Locale sono sufficientemente delineate e coerenti con le previsioni legislative. La centralità dei compiti attribuiti al Comandante del Corpo – che restano di attuazione e pianificazione della rotazione e non si estendono all'elaborazione

attuazione e pianificazione della rotazione e non si estendono all'elaborazione dei criteri oggettivi, laddove quest'ultima attività potrebbe effettivamente concretare un'ipotesi di violazione di legge - è ascrivibile alla peculiarità della struttura del Corpo di Polizia Locale ed al rilievo anche di tipo organizzativo attribuito in tale contesto al Comandante Generale la cui attività si esplica, come sottolineato, in modo trasversale.

In via generale, inoltre, il punto 7.2.2 del piano prevede che, nell'ambito del Corpo di Polizia di Roma Capitale, la rotazione del personale (anche dirigente) tiene conto della peculiarità funzionale ed organizzativa del Corpo stesso, integrando il criterio temporale con quello territoriale.

La previsione del criterio di rotazione territoriale, infatti, è conseguente alla valutazione che il mero cambiamento di incarico ovvero lo spostamento da un'area operativa all'altra del medesimo Gruppo o Unità organizzativa (es. da polizia stradale a polizia amministrativa), consentendo la permanenza prolungata nel medesimo contesto lavorativo, interno all'organizzazione ed esterno ad essa, non è sufficiente a raggiungere gli obiettivi fissati dalla norme anticorruzione e ad impedire l'acquisizione nel tempo di posizioni dominanti,

considerato il fatto che "l'attività di controllo ed accertamento" è trasversale rispetto a tutta l'attività operativa e di back office.

I criteri oggettivi per la rotazione del personale sono stabiliti nel successivo punto 7.2.3 del piano, rubricato appunto "criteri di rotazione del personale", che indica in premessa come "la rotazione del personale è attuata nel rispetto dei diritti individuali e sindacali dei dipendenti e fatta salva l'osservanza dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione che garantisce, altresì, il prestigio ed il decoro della stessa".

Le successive lett. da a) ad e), disciplinano i criteri di rotazione, rispettivamente, per il personale dirigente, per il personale titolare di posizione organizzativa, per il personale di cat. D), per il personale di cat. C) e per il personale "dirigente sindacale".

Il criterio essenziale per procedere alla rotazione è oggettivo in quanto è costituito dal tempo di permanenza nell'incarico.

Infatti, il piano prevede che:

i dirigenti apicali e sub apicali che hanno maturato 3 anni ininterrotti nel medesimo incarico nelle aree a rischio corruzione, così come individuate dal Piano, non possono essere prorogati ed alla scadenza dovranno essere assegnati ad altro incarico dirigenziale (lett. A, punto 2);

i dirigenti apicali e sub apicali che hanno maturato 5 anni ininterrotti nel medesimo incarico dirigenziale non possono essere prorogati e dovranno essere assegnati ad altro incarico dirigenziale anche prima della scadenza (lett. A, punto 3);

per la cat. D, il personale che, alla data di approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione ha maturato almeno 5 anni ininterrotti nel medesimo incarico di responsabilità nell'ambito di Uffici o Servizi ricompresi

nelle aree a rischio corruzione previste dal PTPC, è soggetto a rotazione all'interno della struttura ove presta servizio (lett. C, punto 1);

per la cat. C, il personale che, alla data di approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, ha maturato almeno 10 anni ininterrotti di permanenza nell'ambito di Uffici o Servizi ricompresi nelle aree a rischio corruzione previste dal PTPC, è soggetto a rotazione all'interno della struttura ove presta servizio (lett. D, punto 1).

Per il personale "dirigente sindacale", inoltre, la lett. E ha previsto che: 1. la rotazione del personale che riveste tale status ed è in servizio nelle aree a rischio è subordinata, se attuata tra sedi di lavoro differenti, ad una preventiva e specifica informativa da indirizzarsi all'Organizzazione Sindacale di appartenenza che, nel termine di 5 giorni, può proporre osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi; 2. la modalità di attuazione della misura prevista al comma 1 trova applicazione anche nel caso in cui il Dirigente Sindacale non presti servizio in aree a rischio ma, la sua diversa assegnazione, sia funzionale alla rotazione di personale in servizio presso le medesime aree; 3. l'informativa e le osservazioni previste al comma 1 sono comunicate al RPC unitamente al provvedimento che ne dispone la rotazione, al fine di verificarne la compatibilità ai criteri del PTPC ed il contemperamento tra le esigenze di prevenzione e le prerogative sindacali; 4. al personale di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di nuova assegnazione. In definitiva, la posizione di assoluta centralità riconosciuta al Comandante del Corpo della Polizia Locale non può ritenersi eccedente i compiti propri di tale figura ed invasiva delle competenze spettante ad altre figure istituzionali in quanto, come detto, limitata all'esplicazione delle sia pure essenziali attività di attuazione e pianificazione della rotazione e non di elaborazione dei criteri oggettivi, che, come posto in rilievo, sono stati con sufficiente grado di

N. 09775/2015 REG.RIC.

dettaglio elaborati nel PTPC.

2.2 I ricorrenti, con plurime deduzioni, hanno sostenuto che lo spostamento del personale ad altri uffici della stessa unità organizzativa di appartenenza, senza spostamenti territoriali, ridurrebbe il rischio di corruzione e nel contempo non imporrebbe gravosi sacrifici, irrazionali ed illogici, laddove la previsione di una generalizzata rotazione territoriale del personale del Corpo di Polizia Locale e l'adozione del solo criterio territoriale per la rotazione in luogo di quello funzionale arrecherebbero al personale un indubbio disagio e determinerebbero, di conseguenza, gravi perdite di efficienza dell'attività del personale del Corpo violando il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

La tesi non può essere condivisa.

L'amministrazione, nello stabilire i criteri di rotazione del personale al fine di prevenire fenomeni corruttivi, ha esercitato il potere discrezionale attribuitole dalla legge n. 190 del 2012, il quale può essere sindacato in sede giurisdizionale solo se manifestamente illogico, basato su un travisamento dei fatti o se la disciplina del rapporto stabilita con il provvedimento amministrativo si riveli carente di motivazione.

Nel caso di specie, il piano triennale di prevenzione della corruzione ha motivato in modo esaustivo e di certo non illogico le ragioni per le quali l'amministrazione ha ritenuto di adottare il criterio della c.d. rotazione territoriale.

Infatti, come già posto in rilievo, la previsione del criterio di rotazione territoriale – che peraltro è evidentemente destinato ad operare nel solo ambito del territorio comunale - è conseguente alla valutazione della amministrazione comunale secondo cui il mero cambiamento di incarico ovvero lo spostamento da un'area operativa all'altra del medesimo Gruppo o

Unità organizzativa (es. da polizia stradale a polizia amministrativa), consentendo la permanenza prolungata nel medesimo contesto lavorativo non è sufficiente a raggiungere gli obiettivi fissati dalla norme anticorruzione e ad impedire l'acquisizione nel tempo di posizioni dominanti, considerato il fatto che "l'attività di controllo ed accertamento" è trasversale rispetto a tutta l'attività operativa e di back office.

2.3 I ricorrenti hanno ancora ritenuto che le disposizioni della delibera consiliare n. 171 del 2015 sarebbero irrazionali ed illogiche e presupporrebbero la valutazione di una generalizzata esposizione del personale del Corpo di Polizia Locale, a qualsiasi area appartenga, al rischio di corruzione.

La doglianza non può essere condivisa.

Il Collegio rileva che la sottoposizione a rischio è una valutazione che riguarda l'attività svolta, soprattutto i procedimenti di accertamento di violazioni, non certo il personale che a tale attività è dedito.

L'istruttoria svolta in merito dall'amministrazione è stata puntualmente richiamata nella memoria difensiva dell'Avvocatura comunale.

La metodologia dell'analisi del rischio è riportata nel PTPC che, a pag. 32, indica come siano stati individuati 4 livelli di rischio e che, per una ponderazione del rischio più realistica, oltre le dimensioni probabilità e impatto si è ritenuto essenziale considerare elementi di valutazione oggettivi come l'analisi dei dati giudiziari e della rassegna stampa dell'Ente, inerente i singoli processi.

Sulla base dei dati anzidetti, l'amministrazione è intervenuta su alcuni processi aumentandone il livello di rischio rilevato con le tabelle di valutazione somministrate ai Dirigenti.

In particolare, l'allegato 4 al PTCP 2015-2017 di cui alla delibera della Giunta

Comunale n. 171 del 2015 ha attribuito ad "Attività ispettive – Polizia Locale" un indice di criticità alquanto elevato (frequenza della probabilità: 4,14; valore e importanza dell'impatto: 3,25; valutazione del processo: 13,46; valutazione del processo normalizzata: 0.79).

2.4 I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori in quanto Roma Capitale avrebbe sancito il principio che i diritti sindacali debbano essere sacrificati alle esigenze di prevenzione degli illeciti dalla corruzione ed avrebbe eliminato il nulla osta previsto per i dirigenti delle rappresentanze sindacali.

La doglianza non è persuasiva.

L'art. 22 l. n. 300 del 1970, come noto, prevede che il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Tale disposizione, tuttavia, deve essere interpretata con specifico riferimento ai trasferimenti motivati per esigenze di servizio, atteso che gli stessi potrebbero ostacolare l'esercizio delle attività e delle libertà sindacali, mentre le rotazioni adottate in applicazione della legge anticorruzione hanno carattere oggettivo, per il perseguimento dell'interesse pubblico specificamente previsto dalla legge, e non soggettivo, con riferimento allo singolo dipendente, e non possono essere vanificate, sia pure nel limitato ambito delle rotazioni del personale avente status di dirigente sindacale, dal potere di veto attribuito alle Organizzazioni Sindacali, occorrendo, invece, individuare un punto di equilibrio per salvaguardare al contempo gli interessi perseguiti dalla legge anticorruzione e dallo Statuto dei lavoratori.

D'altra parte, la stessa sentenza del Tribunale di Roma, III Sezione Lavoro, 5 giugno 2015, n. 59693, richiamata nel ricorso ed allo stesso allegata, nel dichiarare l'antisindacalità del trasferimento ad altra unità produttiva disposto

da Roma Capitale nei confronti di un rappresentante sindacale con determinazione dirigenziale del 2 gennaio 2015, ha rappresentato che l'Organizzazione Sindacale "non aveva, secondo lo scrivente, un potere di veto e pur tuttavia la condotta di Roma Capitale deve ritenersi antisindacale, avendo sostanzialmente estromesso l'organizzazione da qualsiasi specifica informativa in ordine ai nominativi dei trasferendi ed alla correttezza della concreta applicazione dei criteri generali comunicati".

L'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra il perseguimento delle finalità di primario interesse pubblico di cui alla legge anticorruzione e la necessità di tutelare le libertà ed i diritti sindacali può ritenersi soddisfatta nella impugnata deliberazione di Giunta Capitolina n. 171 del 25 maggio 2015 dal richiamato punto 7.2.3, lett.. E) che prevede modalità particolari per la rotazione del dirigente sindacale e, in primo luogo, che tale rotazione è subordinata, se attuata tra sedi di lavoro differenti, ad una preventiva e specifica informativa da indirizzarsi all'Organizzazione Sindacale di appartenenza che, nel termine di 5 giorni, può proporre osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi.

- 2.5 Per quanto concerne, infine, la considerazione che la delibera consiliare n. 171 del 2015 avrebbe previsto per il personale del Corpo di Polizia Locale l'attuazione di un generalizzato programma di rotazione del personale senza prevedere che detto personale partecipi ad un corso di formazione, è sufficiente rilevare che il punto 7.1 del piano è specificamente dedicato all'attività di formazione e che, ad ogni buon conto, ogni eventuale ritardo nella predisposizione di programmi di formazione, che pure può essere sindacato con gli specifici rimedi previsti dall'ordinamento, non può certo riflettersi sulla legittimità delle previsioni del piano triennale.
- 3. Le spese del giudizio, considerate la peculiarità e le novità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.

## P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Silvia Martino, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE** 

**IL PRESIDENTE** 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

16 di 16